



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

GRAZIADEI CARLO, Giudice

in data 19/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 28/2021 depositato il 08/03/2021

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 16715-RU ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso Ricorrente_1, adiva questa Corte, avverso il provvedimento di diniego all'istanza di rimborso del credito di importo pari ad € 2.350,99, datato 8 settembre 2020, prot. n.° 16715/RU, notificato in data 9 settembre 2020, in punto di accise sui consumi di gas naturale (capitolo 1421 e 1412) in relazione al periodo d'imposta 2014.

La società ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento perché illegittimo per violazione dell'art. 10-*bis*, della L. 7 agosto 1990, n.° 241 e, più in generale, del principio del contraddittorio endoprocedimentale, nonché, per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 e dell'art. 26, comma 13, del D.L.vo 26 ottobre 1995, n.° 504.

Ricorrente_1 esercita l'attività di distribuzione di gas naturale ai consumatori finali in varie Province italiane e, in quanto soggetto obbligato ex art. 26, comma 7, del D.L.vo 26 ottobre 1995, n.° 504 ("Testo Unico delle Accise" o "TUA"), è tenuta agli adempimenti previsti dal predetto testo normativo. Per l'attività esercitata nell'ambito territoriale della Provincia di Trento, la società aveva presentato le relative dichiarazioni di consumo facendo riferimento all'Ufficio delle Dogane di Trento.

In data 30 gennaio 2015, la società menzionata aveva presentato la dichiarazione di consumogas relativa all'anno 2014, con protocollo n.° 2015/A/3633, nella quale, al Quadro L, emergeva per la Provincia di Trento un conguaglio contabile complessivo a credito di imposta pari ad € 2.350,99 di cui € 195,03 imputati al capitolo 1421 ed € 2.155,96 imputati al capitolo 1412.

Successivamente, la ricorrente, non avendo più utenze di gas attive nella Provincia di Trento, ma continuando ad operare in altre province d'Luogo_1 per le quali, sulla base della dichiarazione annuale trasmessa, emergevano continue posizioni debitorie, aveva presentato all'Ufficio delle Dogane di Trento, in data 2 settembre 2020, un'istanza di rimborso del suddetto credito di accisa sui consumi di gas naturale in quanto impossibilitata a trasferire lo stesso ad altra Provincia all'interno della medesima Regione.

In data 9 settembre 2020 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento-Ufficio delle Dogane di Trento, aveva notificato alla società, in risposta alla formulata richiesta, senza alcuna preventiva comunicazione come previsto dall'art. 10-*bis*, della L. 7 agosto 1990, n.° 241, il provvedimento prot. n.° 16715/RU.

Più in particolare, l'Ufficio, rilevata l'asserita tardività della richiesta di rimborso, riteneva che "l'istanza non può essere accolta ai sensi dell'art. 14 – c. 3 – del testo unico accise, approvato con D.L.vo. n.° 504/1995, che stabilisce che per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione.

A mezzo della relativa memoria si costituiva l'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI Ufficio delle Dogane di Trento prendendo posizione, in modo analitico, sulle censure rappresentate dalla società ricorrente.

Successivamente, le parti depositavano memorie illustrative in cui argomentavano, ulteriormente, con deposito di numerose pronunce di merito e di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Ricorrente_1 deve essere accolto essendo risultato fondato.

Ed, infatti, il Collegio, esaminata la vertenza alla base delle disposizioni legislative e giurisprudenziali esistenti in materia, reputa di condividere ed accogliere le tesi sostenute, analiticamente, dalla parte ricorrente e, quindi, di accogliere il relativo gravame.

Sul punto, con carattere di decisiva assorbenza questa Corte rileva come l'atto di diniego riguarda un tributo (le accise) cosiddetto armonizzato e come previsto dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenza n.° 24823 del 9/12/2015 in tema di tributi armonizzati, si applica il diritto comunitario direttamente e, quindi, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale assume rilievo generalizzato per cui ne consegue che la mancata applicazione di tale principio da parte dell'Amministrazione finanziaria, viola il diritto di difesa del contribuente, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio che considera l'atto di diniego un atto non lesivo della sfera giuridica del contribuente e non meritevole di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, l'omessa preventiva comunicazione ad opera dell'Ufficio, dei motivi di ostacolo all'accoglimento della richiesta di rimborso contabile del credito presentata dalla società predetta, ha violato, non solo l'art. 10-*bis* della L. n.° 241 del 1990, impedendo a quest'ultima di presentare proprie osservazioni entro i successivi dieci giorni, ma anche, più in generale, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente lesione, sia del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, sia del diritto di difesa della società esclusa dal procedimento di formazione dell'atto. Nel merito, la più recente giurisprudenza di legittimità, individua come il *dies a quo* dal quale far decorrere il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, faccia esclusivamente riferimento al momento di cessazione del rapporto tributario che coincide con la presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo del contribuente.

Infatti, la Suprema Corte ha stabilito, in tema di decorrenza del termine biennale di cui all'art. 14 D.L.vo n.° 504/1995 per i crediti da dichiarazione annuale di consumo nei settori dell'energia elettrica e del gas, che *"il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo il frutto di una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza del D.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) ex art. 14, comma 2, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo"* (Cass. 28 settembre 2020, n.° 20427; Cass. 3 marzo 2020, n.° 5808).

In particolare, valorizzando la peculiarità del sistema di liquidazione dell'accisa di cui all'art. 26 del TUA, la Cassazione ha chiarito che *"... nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati"* (Cass. n.° 3051/2019) *"... che si protrae fino all'esaurimento del credito ovvero fino alla definizione del rapporto tributario, ossia fino alla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo..."* (Cass. n.° 21372/2020), per cui *"... in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14 TUA, comma 2"* (Cass. n.° 32871/2019).

In buona sostanza, secondo l'interpretazione delle disposizioni normative in esame avanzata dai giudici di legittimità, fintantoché sussiste il rapporto tributario, l'unico meccanismo di liquidazione dell'imposta operante deve essere quello delle compensazioni mensili, sicché l'eventuale credito maturato, laddove, non possa essere detratto dalle successive rate di acconto, si "rinnova" di anno in anno in sede di dichiarazione.

In conclusione il ricorso va accolto.

Le spese processuali, in ragione della complessità della materia e della diversità di precedenti possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.
Spese interamente compensate.